

Prot. n° 11.I del 10/1/2022 Procura
Prot. N° 53/2022 del 10.1.22.T.P.B.



TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA
TORRE ANNUNZIATA

Oggetto: Verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9-*sexies* del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 3 del DL 7 gennaio 2022, n. 1, relative all'accesso agli uffici giudiziari dei difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, sino al 31 marzo 2022.

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica

Visto il provvedimento di analogo oggetto a firma congiunta emesso in data 14.10.2021, come modificato in data 25.10.2021 e 15.11.2021 e, da ultimo, prorogato in data 30.12.2021 sino al 31.3.2022, relativo all'accesso agli uffici giudiziari dei magistrati professionali ed onorari, del personale dell'amministrazione giudiziaria, dei soggetti che ivi prestano la propria attività lavorativa, degli Avvocati, del personale di polizia giudiziaria e di altri soggetti;

Visto il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7.1.2022 ed entrato in vigore in data 8.1.2022, recante: *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID – 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore, a cui integralmente ci si riporta;*

Rilevato che il decreto legge su indicato ha esteso, con efficacia dall'8.1.2022, anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, ad eccezione dei testimoni e delle parti del processo, il divieto di accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non posseggono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19.

Rilevato, in particolare, che l'art. 3 del suddetto DL ha apportato le seguenti modifiche, riportate in grassetto, all'art. 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:

Art. 9-*sexies* (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari).

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, (...) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

(...)

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.

5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.

8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Ravvisata, pertanto, la necessità di estendere ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia le disposizioni contenute nel provvedimento a firma congiunta datato 14.10.2021 relative alla verifica del Green pass per l'accesso al Palazzo di giustizia di Torre Annunziata;

tanto premesso;

dispongono quanto segue

A) a far data dal 10.1.2022 e sino al 31.3.2022, l'accesso al Tribunale, alla Procura della Repubblica e all'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata da parte dei:

- difensori (avvocati e praticanti avvocati);

- consulenti tecnici;

- periti;

- altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia;

è subordinato al possesso e all'esibizione, su richiesta, della certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2 dell'art. 9 del suddetto DL 22.4.2021 n. 52 (avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo avente validità di 6 mesi; avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione di SRS-Covid-2 avente validità di 6 mesi; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Covid-2 avente validità di 48 ore dal test antigenico rapido e di 72 ore dal test molecolare; avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo), fatti salvi i casi di esenzione dal suddetto obbligo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;

B) ai soggetti su indicati sub A) si applicano le disposizioni relative alla verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 contenute nel provvedimento a firma congiunta datato 14.10.2021, allegato al presente decreto, da intendersi in questa sede richiamate;

C) sono esenti dall'obbligo sub A) e dalla verifica sub B) ed autorizzati senz'altro ad accedere agli uffici giudiziari su indicati i seguenti soggetti:

- i testimoni, gli imputati, le parti civili, i responsabili civili, l'attore, il convenuto e tutte le parti del processo civile o penale (ai quali vanno assimilati l'indagato, le persone informate sui fatti e la persona offesa del procedimento), previa esibizione di documentazione dalla quale risulti la loro convocazione, citazione o la necessità della loro presenza presso l'ufficio giudiziario nella data dell'accesso, e di valido e idoneo documento di identità;

- i soggetti che devono accedere agli uffici giudiziari per usufruire di un servizio erogato dall'ufficio giudiziario al quale accedono (ad es. il richiedente un certificato del casellario giudiziario ovvero il richiedente una apostille, ecc.);

D) al fine di evitare e comunque di ridurre al minimo ritardi, code e disagi ai varchi di accesso al Tribunale, ove sono presenti due varchi di accesso, atteso il notevole flusso di persone che quotidianamente vi accedono:

dal lunedì al venerdì:

1) i magistrati, professionali ed onorari, i tirocinanti e la polizia giudiziaria in servizio presso il Tribunale e la Procura della Repubblica accederanno al Tribunale esclusivamente dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore, agli stessi riservato, dalle ore 7.00 alle ore 13.00; prima e dopo tale orario accederanno dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto;

2) il personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria, gli LSU e i tecnici informatici/sistemisti potranno accedere al Tribunale indifferentemente sia dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto che dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore;

3) gli avvocati e i praticanti avvocati accederanno al Tribunale:

a) dalle ore 7.00 alle ore 10.30, esclusivamente dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore, agli stessi riservato;

b) dalle ore 10.30 in poi indifferentemente sia dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto che dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore.

4) il pubblico, i visitatori, la polizia giudiziaria esterna e tutti gli altri soggetti diversi da quelli su indicati potranno accedere al Tribunale esclusivamente dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto;

5) l'unità della Polizia della Città Metropolitana di Napoli addetta al varco di accesso al Tribunale di corso Umberto:

a) dalle ore 7.00 alle ore 10.30, presterà servizio al varco di accesso al Tribunale di viale Pastore in ausilio all'altra unità della Polizia della Città Metropolitana di Napoli ivi addetta;

b) dalle ore 10.30 in poi presterà servizio al varco di accesso di corso Umberto in ausilio al personale della Guardia di Finanza ivi addetto;

il sabato, la domenica ed i festivi si accederà al Tribunale esclusivamente dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto.

Il presente ordine di servizio entra in vigore immediatamente e sarà efficace sino al 31 marzo 2022, fatte salve eventuali diverse disposizioni.

Si comunichi:

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutti gli Avvocati iscritti;

- al Presidente della Camera Penale di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutti gli Avvocati iscritti;

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti di Torre Annunziata;

- a tutti magistrati professionali e onorari del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di pace di Torre Annunziata;

- ai Dirigenti amministrativi del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di pace di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutto il personale amministrativo dei suddetti uffici.

Si comunichi, per quanto di competenza e per la partecipazione al personale dipendente preposto alla vigilanza ai varchi di accesso del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata:

- al Comandante della Guardia di Finanza Gruppo di Torre Annunziata;
- al Comandante della Polizia Municipale di Torre Annunziata;
- al Comandante della Polizia della Città Metropolitana di Napoli.

Si comunichi, altresì, per opportuna conoscenza:

- al Presidente della Corte di Appello di Napoli;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;
- al Consiglio Superiore della Magistratura.

Si pubblichi sul sito web istituzionale del Tribunale e della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Torre Annunziata, 10.1.2022

Il Presidente del Tribunale
Ernesto Aghina



Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragiasso

